

designato, rappresentante delle Province della Basilicata ed ai due (rispetto ai cinque), anch'essi fino allora designati ⁶, rappresentanti delle Province pugliesi - sicchè il risultato fu, per così dire, "scontato" a favore del primo - si verificò parità di voti per l'altro vice presidente da eleggere. In carenza di puntuale disciplina e nell'impossibilità di fare riferimento analogico alla normativa per l'elezione degli amministratori comunali e/o provinciali, il Consiglio ritenne di applicare l'art. 2, penultimo comma, del regolamento generale dell'ente (approvato con r.d.l. 19 ottobre 1919 n. 2060) secondo cui *"quando in una deliberazione del consiglio dell'ente si verifichi parità di voti, il voto di chi presiede avrà la preponderanza"*: di conseguenza, avendo il Presidente "pro-tempore" palesemente espresso al Consiglio la propria preferenza per il rappresentante della Provincia di Taranto, questi risultò eletto.

Il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo espresse riserve circa detta elezione, ed osservò che la preferenza (o, meglio, la "scelta") del Presidente poneva problemi di compatibilità con l'art. 1/*bis* della legge 7.7.1951 n. 579 ⁷ e col più generale principio dell'ordinamento - in materia di segretezza del voto, quando trattasi di persone - senza essere sorretta da norma derogatoria della segretezza stessa; implicava, inoltre, possibili dipendenze e/o condizionamenti dell'eletto, dal Presidente, suscettibili di ripercussioni sul buon andamento degli uffici e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, decise invece (v. pag. 12 del verbale della seduta del 12 maggio 1995) di formulare quesito al Ministero vigilante sulla legittimità della delibera a suo tempo adottata; la richiesta fu vanamente trasmessa con prot. 5783/2 del 19 maggio 1995 al Gabinetto del Ministro.

Nelle more, l'eletto - nel comunicare formalmente al Presidente il 6 giugno 1995 che avrebbe esercitato la propria funzione di vice presidente - lo diffidò a "dar corso ad ogni preliminare atto di delega di poteri"; il

6 Qualche riserva fu, in proposito, manifestata dal rappresentante della Provincia di Foggia, intervenendo alla sua prima seduta Consiliare (v. verbale del 16 giugno 1995, pag.3).

7 La norma testualmente prevede, tra gli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell'EAAP, due vice presidenti *"eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione, nel proprio seno (...)"*.

controinteressato (non eletto) impugnò, invece, il 9 giugno 1995 innanzi al TAR PUGLIA la succitata delibera n. 2/1995 chiedendone l'annullamento nonché la sospensione dell'esecuzione, concessa dalla sez. II di Bari con ordinanza n.362 del 26.7.1995 ⁸, confermata dal Consiglio di Stato, sez.VI, con ordinanza n.16/1996.

La vicenda ebbe, tuttavia, termine il successivo 18 aprile 1996 per rinuncia al ricorso, accettata sia dall'Avvocatura di Stato sia da controparte. L'eletto fu, così, pienamente reintegrato nell'esercizio delle funzioni di Vice-Presidente.

D) Aggiungasi lo scioglimento, *medio tempore*, degli organi deliberativi e la contestuale nomina del **Commissario straordinario** dell'E.A.A.P., nella persona di un Prefetto in pensione (incaricato, tra l'altro, di predisporre una proposta sul riassetto funzionale organizzativo dell'Ente che prevedesse la ridefinizione della sua natura giuridica e della sua competenza territoriale), avvenuta con D.P.C.M. n. 855 del 4.8.1995, anche tenendo conto della risoluzione 7-00170 in data 15 marzo 1995 della VIII Commissione permanente della Camera; detto provvedimento, a seguito di rilievo dell'Ufficio di controllo atti Presidenza della Corte dei conti, fu reiterato con D.P.C.M. n.11534 dell'11.9.1995 e registrato il 20 successivo ⁹. Questo decreto - oltre ad essere stato oggetto di osservazioni da parte del Vice Presidente ¹⁰ -fu, però, impugnato

8 Nei *"considerato"* l'ordinanza rileva che la dichiarazione di voto del Presidente *"successiva a votazione segreta, seppure non inficia la votazione stessa, atteso che è estranea al procedimento di voto segreto, è di per sé irrilevante in quanto non idonea a dare certezza sul voto segreto espresso, oltre ad essere incompatibile, quanto alla sua finalità (esternazione di voto ai fini della prevalenza in caso di parità) con la procedura di segretezza cui l'Amministrazione era vincolata"*.

9 Il magistrato delegato al controllo, cui il decreto fu trasmesso in comunicazione il 22 agosto 1995, espresse proprie osservazioni con nota 4511/M22/99 del 28 successivo.

10 Il fax del 30 agosto 1995, inviato anche a questa Sezione enti della Corte dei conti, segnalò :1) violazione delle procedure della legge n.13 del 1991; 2) carenza del preventivo parere del Consiglio di Stato; 3) carenza di fonte normativa del potere del Presidente del Consiglio dei Ministri.

da alcuni Consiglieri di Amministrazione innanzi al TAR LAZIO, Sez. I^a che, con ordinanza 2406 dell'8.11.1995, notificata all'E.A.A.P. il 23/11, accolse la domanda di sospensione della sua efficacia. Di conseguenza il Commissario - insediatosi il 5.10.1995¹¹ - cessò dall'incarico il 29.11.1995 ed *ipso iure* si trovarono legittimati nuovamente i precedenti organi collegiali. Il Governo si appellò al Consiglio di Stato che dispose incumbenti istruttori con ordinanza n. 497 del 2.4.1996.

Oltre ai negativi riflessi sul piano gestionale, per l'adattamento al nuovo assetto, il commissariamento, durato neppure due mesi, non sembra aver apportato alcun beneficio all'Ente : il Collegio dei Revisori denunciò, infatti, *“la situazione di paralisi che perdura nell'Ente ormai dallo scorso agosto, tanto che si accumulano atti e provvedimenti predisposti dagli uffici e che non trovano perfezionamento in assenza di organi operanti a pieno titolo”* ed espresse preoccupazione e perplessità *“poichè di fatto vi sono esigenze improrogabili quali l'assetto di bilancio 1995 sia come assunzione di variazione che di assestamento delle spese, nonchè la predisposizione del bilancio 1996”* (verbale n.11/1995).

Il compenso percepito dal Commissario per il periodo 5/X-29/XI/1995 fu di lire 23.333.335 = al lordo della ritenuta d'acconto ¹², oltre all'utilizzo di beni ed attrezzature dell'Ente.

Tenendo conto di quanto precede, la Corte censura la soluzione posta in essere ; ritiene necessario ed indilazionabile che il Governo affronti e risolva con chiarezza la (eventuale) nuova configurazione giuridica dell'E.A.A.P. al fine di deciderne, con visione organica e globale, il futuro assetto istituzionale e la relativa collocazione nel moderno contesto socio/economico, in conformità ai generali canoni costituzionali del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

11 All'atto dell'insediamento, il Commissario effettuò una verifica di contabilità e cassa.

12 Il decreto interministeriale datato 14.2.1996 (vistato dalla Rag.Centr. ll.pp. al n.804 del 25.3.1996) stabilì il compenso di lordo onnicomprensivo di lire settanta milioni “su base semestrale, ripartibili anche in rate mensili”.

E) Non si può, infine, trascurare che il provvedimento di rinnovo per un anno dell'incarico di Direttore generale, scaduto il 28.2.1996, fu impugnato con richiesta di sospensiva respinta dal TAR PUGLIA - Bari, sez. I, con ordinanza n.442/1996 appellata al Consiglio di Stato - sez.VI e da questo accolta (ordinanza n. 1094 del 18.10.1996). Con delibera del 28.10.1996 il Consiglio di Amministrazione affidò temporaneamente l'incarico ad altro funzionario, dimessosi poco dopo per malattia; l'ulteriore conferimento ebbe brevissima durata per l'intervenuto pensionamento del nuovo designato sicchè il succitato Consiglio incaricò temporaneamente altro funzionario dell'EAAP (delib.n.3 del 5.12.1996). Anche questo provvedimento fu impugnato innanzi allo stesso TAR che, tuttavia, respinse la richiesta di sospensiva.

In seguito ad o.d.g. approvato all'unanimità dal Consiglio stesso, il 31 gennaio 1997 fu bandito avviso pubblico per la copertura del posto (in G.U. - concorsi n. 11 del 7.2.1997) scaduto il 9 marzo scorso.

F) Non sono, infine, mancate interrogazioni parlamentari, sopra tutto al Ministro dei Lavori Pubblici, nonchè esposti sindacali e/o di privati ¹³ per segnalare problematiche ovvero irregolarità e disfunzioni riguardanti i più svariati aspetti gestionali.

* * *

Alle illustrate vicende, per così dire, "patologiche" occorre aggiungerne altre circa l'andamento organizzativo/amministrativo e contabile dell'Ente:

1) L'E.A.A.P. affrontò in più occasioni le problematiche connesse all'applicazione delle leggi 24.12.1993 n.537 (finanziaria 1994) e 11.2.1994 n. 109 in materia di lavori pubblici, in particolare concernenti: l'individuazione e

13 Si citano, ad esempio: 1) l'esposto fatto pervenire ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale nonchè al Magistrato della Corte dei conti, nell'ottobre 1994, da una società circa presunti errori tecnici afferenti un bando di gara; 2) la segnalazione, nel settembre 1996, del dirigente responsabile dell'alta sorveglianza all'automazione, per lamentare il suo mancato inserimento nella commissione istituita dal Consiglio nella seduta del 18.7.1996 con il compito di verificare e definire il modello tecnologico ed organizzativo da adottare in ragione delle esigenze dell'Ente.

la nomina del responsabile del procedimento, il giudizio di congruità, il divieto di affidare a terzi l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici (art.19 legge n.109/1994), il recepimento dei commi 8 e 9 dell'art.5 d.l. n.559/1994 circa la disciplina delle offerte anomale (delib. n. 7 del 7.10.1994), la proroga ovvero il rinnovo dei contratti in scadenza. A quest'ultimo proposito, essendosi attivato il Direttore generale - in seguito ad indicazioni del Consiglio (delib. n.3 del 17.2.1994) - a costituire distinte segreterie tecniche (una per le forniture di beni e servizi, l'altra per i lavori) per l'esame e l'istruttoria degli atti in materia contrattuale ricadenti nell'ambito dell'art. 6 della legge n. 537/1994, al fine di tempestivamente adottare e porre in essere gli schemi delle determinazioni di competenza del predetto organo collegiale, il Consiglio stesso impartì disposizioni¹⁴ ai diversi servizi dell'Ente (delib. n. 9 del 28.2.1994) per la prima applicazione e regolamentazione organizzativa del succitato articolo 6 - norma successivamente interpretata con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.4.1995 (in G.U. n. 102 del 4.5.1995) - sicchè, sussistendone i presupposti, dall'EAAP furono prorogati ovvero rinnovati alla scadenza molti contratti (anche di servizio)¹⁵ con la riduzione del 10% rispetto all'importo contrattualmente in precedenza pattuito.

Qualche problema di ordine sia giuridico (dopo la legge 23.12.1994 n.724 ed il d. legisl. n.158/1995) sia pratico (evitare l'interruzione del pubblico servizio) sorse in ordine alla possibilità di disdetta dei contratti di cottimo, in

14 Sulla base della circolare del Ministero ll.pp. 10.2.1994 n.302/U.L. (in G.U. n.38/1994).

15 Si ricordano, in particolare, i contratti di: conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di 208 pozzi alimentanti acquedotti ausiliari ed allacciati alle opere dell'Ente (delib. n. 11 del 15.4.1994) - per il cui riaffidamento nel triennio 1995/7 fu autorizzato l'espletamento della gara di appalto mediante licitazione privata (delib. n. 9 del 7.10.1994) - nonché dei pozzi e delle opere di derivazione dal fiume Agri in loc. Missanello (delib. n. 14 del 20 maggio 1994); vigilanza ed assistenza tecnica delle adduttrici degli acquedotti del Sele/Calore, Ofanto e Pertusillo (delib. n. 16 del 20 maggio 1994); depurazione, col ribasso del 15% dal 1.1.1994 (delib. n. 3 del 7.10.1994); prolungamento della gestione provvisoria dell'impianto depurativo di Ostuni (delib. n. 23 del 7.10.1994); sorveglianza e manutenzione dei vettori principali del Pertusillo e dell'Ofanto (delib. n. 4 del 27.1.1995), ecc.

essere dal 1.7.1990 e scadenti il 30.6.1996, aventi ad oggetto la costruzione e riparazione di reti di acquedotto e fognatura nonchè il servizio espurgo fognatura in 21 ambiti territoriali. Sentito il parere dell'ufficio legislativo del Ministero vigilante, gli stessi furono prorogati/rinnovati per ulteriori tre anni, col ribasso migliorativo del 15%, facendo carico ai competenti uffici di provvedere a predisporre tempestivamente gli atti necessari per indire nuove gare, almeno sei mesi prima della scadenza (delib. Cons. n.1 del 29.6.1996).

2) Per debellare episodi di colera verificatisi a Bari nell'ottobre 1994, con D.P.C.M. 8.11.1994 (in G.U. n. 263 del 10.11.1994) nella Regione Puglia fu dichiarato lo stato di emergenza ambientale *ex lege* n. 225/1992 - prorogato fino al 31.12.1997 con i DD.PP.CC.MM. 1.4.1996 (in G.U. n.83/1996) e 30.12.1996 (in G.U. n.4/1997) - e stanziati oltre 100 miliardi con ordinanza, in pari data. Il Prefetto di quel Capoluogo - nominato Commissario - fu delegato, in particolare, *"ad attivare e realizzare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione e della distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione, del recapito delle acque depurate"* adottando, se necessario, anche provvedimenti in deroga alla vigente normativa statale e/o regionale. Nell'esercizio dei poteri conferitigli, il Commissario delegato nominò quale sub-commissario (anche) un funzionario dell'E.A.A.P., chiese formalmente all'Ente di rendere disponibili, in base all'art.4 della menzionata ordinanza, alcuni locali e propri dipendenti per l'espletamento dei compiti commissariali ¹⁶ ed individuò, con propria ordinanza del 5 ottobre 1995 i funzionari e gli impiegati dell'Ente incaricati di adeguare i progetti dei depuratori del programma "Puglia 2".

Nonostante gli intuibili problemi, anche di natura giuridica, circa i rapporti tra Ente e Commissario ed alcuni attacchi di stampa, l'E.A.A.P. sostenne un ruolo impegnativo, nella particolare contingenza, e - in disparte la continua erogazione idrica su tutto il territorio regionale - intensificò, tramite le proprie strutture tecniche ed igieniche, i controlli sulle reti anche di fognatura, per il 95% comunque soggette a depurazione, con prelievi quotidiani e presidi di clorazione in aggiunta agli usuali (v. comunicaz. Presid. del 28.10 e 22.11. 1994).

16 Il Consiglio fu informato di ciò nella seduta del 22.11.1994.

Fra l'altro, su richiesta del menzionato Commissario governativo, trasmise taluni progetti esecutivi riguardanti gli interventi ritenuti più urgenti ¹⁷ per migliorare l'affidabilità degli impianti di sollevamento della fognatura (delib. n. 17 del 27.1.1995) e segnalò iniziative - es. rifacimento di tronchi di acquedotto e di fognatura degli abitati pugliesi, depuratori, ecc. - considerate necessarie per superare l'emergenza colera ¹⁸.

Occorre aggiungere che il Presidente fu incaricato dal Procuratore della Repubblica di Bari di svolgere attività per individuare irregolarità perpetrate nel territorio (peraltro, in precedenza, denunciate dall'Ente) circa l'omesso collegamento alle reti fognanti. L'incarico fu delegato a tecnici dell'Ente per appositi sopralluoghi d'intesa con i Carabinieri (v. comunicazioni del Presidente a pag. 2 del verbale in data 22.11.1994).

3) Il Collegio dei revisori, in occasione di una verifica di cassa (verbale n. 2/1996), rilevò dai tabulati di spesa pignoramenti presso l'Istituto cassiere disposti dall'Autorità giudiziaria, con prelevamenti dalla disponibilità finanziaria dell'Ente di circa lire 26,7 miliardi (ultimo scorcio del 1995) e lire 11,5 miliardi (1996). Si tratta, in gran parte, di somme dovute ad imprese a seguito di lodi arbitrali (relativi a controversie per lavori finanziati dalla ex Casmez.), il cui rientro - attesa l'alea delle impugnazioni pendenti - risulta incerto.

La Corte, nel condividere quanto affermato dall'organo di revisione, evidenzia il fenomeno che, sottraendo risorse destinate alla ordinaria attività istituzionale dell'Ente, aggrava lo stato di difficoltà gestoria con differimento dei pagamenti a diverso titolo ed incremento degli interessi passivi.

17 Riguardanti gli abitati di Bari, Mola, Casamassima, Bitonto, Barletta e Taranto, per complessive lire miliardi 18,489.

18 Per la riformulazione, in particolare, dei progetti riguardanti gli abitati di Maglie e di Castro (dell'importo di circa 60 miliardi) nell'ambito del programma "Puglia 2", il Consiglio - anche per la carenza di personale *ad hoc* - dispose di far effettuare una ricognizione delle prestazioni e quantificare la relativa spesa (v. verbale della seduta del 18.9.1995, argom. 10 all'o.d.g.).

4) Con riferimento ad alcuni lavori di notevole importanza si ricordano:

A) Circa i lavori di raddoppio della galleria "Pavoncelli", per la dichiarazione di nullità delle concessioni edilizie da parte del sindaco di Caposele, fu indetta nel giugno 1995 una conferenza dei servizi (art.2, co.14, legge 24.12.1993 n. 537) per le intese necessarie all'emanazione di un provvedimento autorizzativo in base alle vigenti disposizioni in materia; in quella sede fu positivamente conclusa la trattativa con la subentrante impresa relativamente alle cessione - dall'originaria aggiudicataria - di attrezzature, installazioni e macchinari presenti nei cantieri di Caposele e Conza (v. verbale del 4.7.1995, pag.8). Venuto in possesso delle opere realizzate, l'E.A.A.P. le consegnò a fine novembre 1995, con obbligo di non dare inizio ai lavori in mancanza del titolo autorizzativo ex art.81 d.P.R. n.616/1977.

Relativamente ai lavori in parte eseguiti, per riserve iscritte nel registro di contabilità, è in corso la definizione in sede arbitrale oltre che la pronuncia da parte della Commissione di collaudo (delib. n. 8 del 22.11.1994).

B) Per le opere di collegamento della galleria all'acquedotto dell'Ofanto, dopo aver notificato un atto di diffida e messa in mora all'aggiudicataria con invito alla prosecuzione dei lavori nel rispetto degli obblighi contrattuali, il Consiglio - in seguito alla disponibilità da questa manifestata, ancorchè a determinate condizioni - autorizzò un proprio dirigente a valutare possibilità di intesa (delib. n. 19 del 15.4.1994); tenuto conto, dai molteplici elementi acquisiti nelle vie brevi, dell'impossibilità di proseguire nel rapporto, dichiarò la decadenza della stessa concessionaria (delib. n. 6 del 1.7. 1994).

C) Diverso andamento caratterizzò, invece, il rapporto con l'appaltatore dei lavori di sistemazione ed integrazione dell'acquedotto del Pertusillo (III lotto): assegnato all'Impresa (delib. n. 14 dell'11.3.1994) un periodo di venti giorni per la ripresa dei lavori abbandonati dal dicembre 1993, il Consiglio - tenuto conto del conforme avviso dell'Avvocatura dello Stato - provvide alla rescissione del contratto per inadempimento della stessa, riservandosi di quantificare i danni (delib. n. 14 del 20.5.1995). A seguito di procedimento arbitrale, l'Ente fu condannato al pagamento di complessive lire miliardi 11,321 con lodo pronunciato il 2 aprile 1995; ad evitare ciò procedette il 1 giugno

successivo alla notifica del decreto di fermo amministrativo e contestualmente impugnò il lodo stesso, affidandosi all'Avvocatura di Stato. Intanto il Consiglio deliberò di riappaltare i lavori per il completamento delle opere (delib. n. 9 del 4.7.1995).

D) Altro fermo amministrativo ebbe ad oggetto le somme da pagare a seguito di arbitrato deciso sfavorevolmente per l'E.A.A.P. con lodo del novembre 1994, riguardante lavori dell'importo di lire 90 miliardi per la costruzione delle opere di derivazione della galleria Pavoncelli (collegamento all'acquedotto dell'Ofanto). In detta occasione, nell'approvare il nuovo progetto generale - di importo invariato - da inoltrare alla Regione Puglia, il Consiglio autorizzò anche il recupero coattivo di lire miliardi 4,4 e l'espletamento dell'appalto per il completamento delle opere per complessive lire 6 miliardi (delib. n. 7 del 21.7.1995).

E) Fu, invece, respinta la richiesta di risoluzione in via breve amministrativa ed in corso d'opera delle riserve concernenti lavori di sistemazione ed integrazione dell'acquedotto del Pertusillo (I lotto), con rinvio della questione alla ordinaria procedura di cui all'art. 91 del regolamento ll.pp. n.350 del 1895 (delib. n. 5 del 24.2.1995).

F) Laboriosa fu la conclusione della gara per l'appalto, mediante licitazione privata, del servizio di gestione e manutenzione dell'acquedotto destinato ad approvvigionare le aree industriali di Lioni (Av); più volte rinviata per ulteriori chiarimenti istruttori e, dopo essere stata devoluta alla commissione sia di prequalificazione sia successivamente di aggiudicazione, la questione fu risolta con delib. n. 11 del 18.9.1995 (aggiudicazione definitiva alla ditta seconda classificata, essendo stata acclarata la carenza di un requisito essenziale per la ditta aggiudicataria in via provvisoria).

5) Per i profili legali, oltre ai contenziosi con alcune imprese, si segnalano:

A) l'autorizzazione (delib. n. 13 del 4.7.1995) all'ufficio legale dell'Ente ad iniziare il giudizio avverso il Comune di Castellaneta per il recupero coattivo

di lire miliardi 1,200 per lavori idrico fognanti effettuati in quell'abitato durante gli anni dal 1986 al 1989;

B) l'iniziativa assunta dal nuovo Consiglio (verbale del 16 giugno 1995, pag. 6) di tutelare l'Ente, nelle competenti sedi giudiziarie, avverso pregiudizievoli notizie di stampa diffuse da una Società fornitrice di filtri per l'acqua potabile nonché da un quotidiano locale ;

C) la citazione in giudizio, nel marzo 1996, da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, in Bari, dei vertici dell'Ente per la vicenda riguardante l'autorizzazione ad un funzionario ex parlamentare - assegnato come sede di servizio al compartimento di Foggia - a recarsi tre giorni la settimana, in missione "figurativa" senza corresponsione di alcuna indennità, presso l'Ufficio di rappresentanza dell'Ente in Roma;

D) le difficoltà per le Commissioni di collaudo dei lavori finanziati con legge n. 64/1986, di adottare gli atti finali per carente definizione delle procedure espropriative da parte dei concessionari: in proposito il Consiglio, sia per incamerare le rate a saldo e le relative quote di spese generali nonché ad evitare controversie con l'Agensud, autorizzò la stipula di atti aggiuntivi previa imposizione di polizze fidejussorie a garanzia dell'esatto adempimento delle imprese (delib. n. 7 del 17.2.1994).

6) Per completezza, si fa presente che i rendiconti delle opere eseguite con i fondi della Protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica 1988 furono trasmessi alla Ragioneria regionale dello Stato di Bari, nel corso degli anni 1992/5, e da questa restituiti ¹⁹ nel luglio 1995 (tranne il primo stralcio, inviato alla citata Procura regionale in Bari) perchè ritenuti soggetti al controllo della Corte dei conti.

Alla richiesta di chiarimenti da parte del Ministero vigilante - dopo la verifica amministrativo/contabile effettuata dai servizi ispettivi del Ministero del

¹⁹ Su conforme avviso della R.G.S.- I.G.F. (nota n.122489 del 10.5.1995).

Tesoro, circa la gestione dei suddetti fondi - l'Ente rispose, nell'ottobre 1996: la documentazione, come si afferma nella nota 529 del 29.1.1997 del Ministero ll.pp., è all'esame del gruppo di lavoro da esso incaricato.

Per la stessa vicenda, la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti ha confermato il sequestro conservativo di beni (per complessivi 16 miliardi) a danno dell'ex Presidente, dell'ex direttore generale e di ex capo servizio.

3. Gli organi dell'Ente

Sono organi dell' E.A.A.P.: A) il Presidente; B) il Consiglio di Amministrazione; C) la Giunta Permanente ; D) il Collegio dei revisori.

La loro durata è quadriennale.

A) Il Presidente dell'Ente, formalmente scaduto il 27.6.1995 per termine del mandato quadriennale, rimase in carica per la *prorogatio* di legge fino all'11 agosto successivo. Da allora non è stato ancora sostituito e le funzioni continuano ad essere esercitate da un Vice Presidente ²⁰.

Per delega del Consiglio (delibera n.14 del 23.3.1991, confermata con delib. n. 7 del 16.6.1995), il Presidente può stipulare contratti fino all'importo massimo di spesa di lire 50 milioni.

Rientra nell'ambito dei poteri presidenziali adottare provvedimenti di urgenza, ai sensi dell'art.5 R.D. 9 aprile 1931 n. 334; nel complesso, detti provvedimenti furono, per il Consiglio, rispettivamente 24 e 7 (per ciascun esercizio 1994 e 1995), tutti ratificati dal predetto organo collegiale nella prima seduta utile.

20 Sembra sia stata applicata l'interpretazione fornita dal Ministero vigilante (nota 1819 dell'8 ottobre 1966) - in risposta ad apposito quesito del Presidente dell'E.A.A.P. - secondo cui: "(...) ciascuno dei due Vice Presidenti dovrebbe essere dalla S.V. delegato a sostituirLa in caso di sua assenza od impedimento, in particolari distinti rami dei servizi dell'Ente, mentre la rappresentanza generale dovrebbe competere, come per prassi, al vice presidente più anziano, e cioè a quello che da più tempo assolve il compito di amministratore dell'Ente stesso".

Come riferito nella precedente relazione, il Presidente "*pro tempore*" ricevette un avviso di garanzia, dalla Procura di S. Angelo dei Lombardi, nell'ambito delle indagini concernenti i lavori di raddoppio nella galleria "Pavoncelli", nei pressi del Comune di Caposele; con provvedimento del 14.10.1994 il GIP ritenne i fatti penalmente irrilevanti e dispose l'archiviazione del procedimento.

B) Il Consiglio di Amministrazione scaduto il 1° febbraio 1995, fu parzialmente ricostituito con D.M. LL.PP. n.2147 del 17 marzo 1995 - dopo la proroga prevista dal decreto-legge 16 maggio 1994 n.293, convertito in legge 15 luglio 1994, n.444 - e si insediò il 13 aprile 1995.

Rispetto ai quattordici componenti, compreso il Presidente, previsti dalla legge 7.7.1951 n.579, il Consiglio si componeva di nove membri appena sufficienti a consentire il funzionamento dell'organo stesso (c.d. *quorum* strutturale), man mano, divenuti dodici con la nomina dei rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delle risorse agricole ed alimentari nonchè dalle Amministrazioni provinciali di Foggia (a maggio) e di Avellino (a luglio). Solo con decreti del 27 febbraio 1996, ovvero dopo circa un anno, il Ministro dei ll.pp. ritenne "opportuno integrare la composizione del Consiglio" con i restanti rappresentanti delle Amministrazioni provinciali di Matera e Lecce.

Al riguardo si censura il perdurante ritardo di dette ultime Amministrazioni, chiaramente contrastante con la menzionata legge n.444/1994.

E' da segnalare al Ministero vigilante, per i provvedimenti di competenza, che il membro amministrativo di quel Dicastero - peraltro sostituito dopo circa un anno e solo in seguito a dimissione - non ha mai partecipato alle riunioni del Consiglio senza neppure giustificare, il più delle volte, la propria assenza. Stessa situazione va riproponendosi per il nuovo membro, intervenuto solo alla seduta del 24.4.1996.

In entrambi i casi la mancata partecipazione, oltre a contrastare con i doveri d'ufficio, ha privato l'organo di un qualificato apporto, espressamente voluto dal legislatore, ai fini della formazione della volontà collegiale.

* * *

In seno al Consiglio di Amministrazione sono eletti due **Vice-presidenti** dei quali uno fra i rappresentanti delle Province pugliesi e l'altro fra quelli delle Province lucane.

Già nel precedente referto al Parlamento ²¹ fu evidenziato come le disposizioni che disciplinano il Consiglio di Amministrazione non prevedano il **Vice presidente vicario**: il Presidente può, infatti, solo delegare alcune funzioni a ciascuno dei due Vice Presidenti eppertanto, in caso di sua assenza od impedimento, manca un vicario il quale lo sostituisca ed assuma, tra l'altro, la generale e legale rappresentanza dell'Ente all'esterno. La Corte ritenne, perciò, necessario modificare detta normativa e, nelle more, suggerì l'adozione di un criterio generale per il temporaneo affidamento di detta rappresentanza legale, ad evitare un vuoto nella carica.

Nessun provvedimento, per quanto consta, è stato finora adottato.

* * *

Premesso che nel biennio in esame non si verificarono sedute deserte, dai verbali del Consiglio si desume come: 1) la dialettica all'interno del rinnovato organo collegiale è particolarmente vivace e caratterizzata sia da contrastanti opinioni sulle deliberazioni (talvolta adottate con voti contrari ovvero astensioni non sempre motivati) riguardanti le tematiche affrontate, sia da ripetuti inviti alla Direzione generale a far più compiutamente istruire, dai competenti uffici, gli argomenti sottoposti alle decisioni collegiali oltre che a far trasmettere in tempo utile tutta la documentazione oggetto di esame; 2) molti argomenti - anche per la complessa normativa introdotta - furono ritirati e ripresentati, sopra tutto dopo l'insediamento del nuovo Consiglio, con riflessi sulla speditezza ed economicità dell'azione amministrativa; 3) continua la prassi, ancorchè più limitata rispetto al passato, di introdurre e trattare per ragioni di urgenza e con il consenso del Consiglio, argomenti non preventivamente inseriti all'o.d.g.

21 Cfr. Relazione 1991/3, cit., parte I, paragr. 3, pag. 2.

In proposito si richiamano gli organi e le strutture responsabili all'adozione di misure di rimedio per il corretto e spedito svolgimento del funzionamento dell'organo collegiale.

* * *

In attuazione degli artt. 56 e 57 del d.P.R. 18.12.1979 n.696, il nuovo Consiglio nominò due commissioni ²² - della durata di un anno - rispettivamente, per: a) l'individuazione delle ditte da invitare alle gare d'appalto per lavori e per forniture (quattro componenti, oltre al Presidente ed al segretario); b) l'apertura dei plichi contenenti offerte e conseguente aggiudicazione delle gare sopra specificate (tre componenti, oltre al Presidente ed al segretario).

Va dato atto che, accogliendo il suggerimento della Corte ²³, destinatari delle nomine sono ora solo i funzionari dell'Ente più che il Presidente o suo delegato ovvero i Consiglieri di Amministrazione (rimasti per la Commissione di cui al punto b).

Alle suddette commissioni, per così dire, "istituzionali" si aggiungono altre che il Consiglio costituisce, di volta in volta, per varie necessità: ad esempio, espletamento di gare, appalti-concorso, acquisti ovvero cessioni ovvero permuta, ecc. Si ricorda, in particolare, quella avente il compito di verificare e definire il modello tecnologico ed organizzativo da adottare in ragione delle esigenze dell'Ente (verb. Cons. del 18.7.1996).

C) La Giunta permanente - composta da cinque membri (Presidente, i due vice-presidenti, il Consigliere tecnico nominato dal Ministro dei LL.PP. ed il Consigliere nominato dal Ministro del Tesoro) - è organo esecutivo che coadiuva il Presidente, nella gestione dell'Ente, ed ha competenza nelle materie previste dalla legge (art. 3 R.D. 9/4/1931 n.334 ed art.1 D.Lgt. 25/5/1945

²² Nel biennio considerato il Consiglio provvide a sostituì alcuni membri perchè collocati a riposo (es. delib. 18 del 20 maggio 1994; 7 del 7.10.1994; 12 del 27.1.1995) ovvero per altre circostanze.

²³ Cfr. Relazione 1991/3, cit., parte I, paragr. 3 b).

n.389) nonchè delegate dal Consiglio di amministrazione (importo massimo di spesa di lire 300.000.000, come da delibera n. 14 in data 22.3.1991 confermata con delib. n. 7 del 16.6.1995).

Ricostituita per il quadriennio 1995/1999 - contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio - la Giunta, ad evitare possibili illegittimità per irregolare composizione, si astenne dal riunirsi in attesa che fosse chiarita la posizione del vice presidente; nelle more, i relativi poteri furono esercitati dal Consiglio.

D) Il Collegio dei Revisori (composto da un Prefetto di 1^a classe, designato dal Ministero dell'Interno, nonchè da due rappresentanti: uno, del Ministero dei LL.PP. e l'altro della Ragioneria Generale dello Stato, designato dal Ministero del Tesoro) fu rinnovato per il quadriennio 30/8/1993-1997 con riconferma dei medesimi membri in carica (D.M. LL.PP. n.4868 del 30 agosto 1993). Il Presidente è, *medio tempore*, cessato dal servizio per limiti di età.

Oltre alle verifiche di cassa ex art.26 D.P.R. n.696/1979 nonchè ai dovuti pareri sia sui bilanci, e relative variazioni, sia sui conti consuntivi sia sui riaccertamenti dei residui, l'attività del Collegio fornisce all'Ente - con continuità e tempestività - le raccomandazioni ed i suggerimenti necessari per la corretta gestione sotto i profili della legalità amministrativa e della rispondenza ai canoni gius-contabilistici. Si ricordano, in particolare, oltre alla richiesta di relazione illustrativa circa l'applicazione di talune disposizioni della legge finanziaria 1994 (in particolare l'art.6) ed all'invito ad esaminare la posizione dell'Ente avuto riguardo alle nuove norme in materia di lavori pubblici (legge n. 109 del 1994), i numerosi rilievi concernenti:

- il fenomeno della costante variazione dei residui attivi, con rettifica di accertamenti di entrata poco realistici;
- gli sfondamenti delle previsioni di spesa in alcuni capitoli di bilancio;
- la notevole riduzione dell'attività manutentoria degli impianti prodotta dall'eccessiva rigidità nella predisposizione dei bilanci preventivi;
- l'insoddisfacente recupero dei crediti (anche verso enti ed istituzioni pubbliche);

- la mancanza di una visione ampia e programmatica, come l'importanza e la dimensione dell'Ente richiederebbero, anche per contrastare l'evasione delle utenze e per il recupero di risorse;
- l'opportunità di rappresentare la situazione patrimoniale con maggior aderenza alla realtà sopra tutto se in vista di una futura privatizzazione dell'Ente.

* * *

L'attività degli organi collegiali si svolse regolarmente mediante riunioni periodiche - a cadenza quasi mensile - nel complesso, così, riassumibili:

	1994	1995
Consiglio di amministrazione	13	12
Giunta permanente	13	6
Collegio dei Revisori	11	12

I compensi e gli emolumenti dei suddetti organi di amministrazione attiva e di controllo, che hanno carattere indennitario (e non remunerativo), furono determinati secondo le procedure di legge nonché in base alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come segue (cifre al lordo, fornite dall'Ente):

- Presidente = indennità di carica pari a +20 % del trattamento economico del Direttore Generale (liv. c);
 - V. Presidente = indennità di carica pari a - 40 % del Presidente;
 - Consiglieri componenti della Giunta = lire 3.640.000 a.l.
 - Consiglieri = lire 2.433.600 a.l.²⁴
- Collegio dei revisori
- Presidente = lire 5.070.000 a.l.
 - Componenti = “ lire 4.056.000 a.l.